



### Cinema e diritto



Vincenzo Cuffaro

Prof. emerito dell'Università di Roma Tre

C'era da aspettarselo! La riflessione dei giuristi dopo aver incrociato nel suo percorso la letteratura (e Accademia già ha ospitato esempi significativi di tali intersezioni<sup>1</sup>) doveva incontrarsi e confrontarsi con la decima Musa. Le dense considerazioni di Francesco Gambino testimoniano come possa essere proficuo per la cultura del giurista alzare ogni tanto lo sguardo dalle pagine dei codici e coltivare altre letture.

Certo, la prossimità tra cinema e diritto è quasi intuitiva, se non altro perché un ricco filone di pellicole riguarda narrazioni con evidenti risvolti giuridici quando non direttamente dedicate a descrivere quel farsi del diritto che è il processo, ma le suggestive riflessioni che Francesco Gambino raccoglie nel volume *'In sala con il diritto'* non si esauriscono, come il titolo potrebbe forse suggerire, in un catalogo di opere cinematografiche bensì esprimono ben altro, sviluppando un programma che intende prestare attenzione alla forma che «nel diritto è data in primo luogo dall'enunciato linguistico contenuto nella norma» mentre nel cinema «si risolve nella sequenza degli elementi visivi e sonori», per poi raccogliersi nel rilievo che «il cinema, capace di allargare su più piani lo sguardo sull'esistenza umana, diventa una rilevante forma rappresentativa del diritto e delle società».

Questa prospettiva, o meglio questa inquadratura, segna le pagine dei diversi saggi, tre dei quali traggono diretta ispirazione da opere cinematografiche. Opere per nulla scontate ed anzi selezionate da una raffinata cultura cinefila.

È il caso di Helmut Käutner, un regista poco noto al grande pubblico, se per un film *'L'ultimo ponte'* per altro tra i meno felici di una produzione che da *'La collana di perle'* del 1943 a *'Il resto è silenzio'* del 1959 annovera con accenti diversi opere di sicuro rilievo artistico e soprattutto politico. Dalla filmografia di Käutner, l'attenzione all'autore si fer-

---

<sup>1</sup> Nel numero uno della Rivista sono stati pubblicati gli interventi sul libro *Diritto verità e giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, a cura di CAVALLARO e CONTI, Bari, 2021; il numero due ha presentato le riflessioni suscitate dal libro di CARUSI, *Sua maestà legge?*, Firenze, 2022; il numero tre ha ricordato il volume di STOLFI, *La giustizia in scena. Diritto e potere in Eschilo e Sofocle*, Bologna, 2022.

ma su un film del 1956 'Il capitano di Kopenick', riflettendo sul quale e prendendo spunto dalla storia dell'astuto travestimento che permette al personaggio di usurpare la funzione di capitano dell'esercito prussiano per portare a compimento il disegno predatorio, si mette a fuoco il rapporto tra linguaggio normativo «che assume fatti senza nome e senza volto, racchiusi in schemi tipici, reiterabili nel tempo e nello spazio» e linguaggio cinematografico che «realizza nello spettatore un 'presente' in cui spazio e tempo, manipolabili dalla tecnica del cinema moderno, si riempie di nuove possibilità». La conclusione è particolarmente felice, cogliendo che cinema e diritto «hanno di mira il medesimo oggetto: il comportamento umano... un comportamento ora rappresentato ora osservato ora regolato» ed individuando così nella «oggettività del comportamento esteriore» il punto di convergenza tra pensiero extragiuridico e giuridico».

Verrebbe fatto di aggiungere che entrambi i linguaggi condividono il segno della riproducibilità. Se la norma, affidata alla tecnica della fattispecie, ripropone la medesima narrazione precettiva, l'opera cinematografica ripropone ciclicamente la narrazione filmica, a maggior ragione nel tempo in cui la tecnica informatica consente la reiterazione pressoché infinita delle visioni.

Potrebbe non sorprendere l'attenzione dedicata al film 'Escobar - Il fascino del male' insieme alla serie televisiva 'Narcos'. Le due narrazioni cinematografiche della medesima storia criminale rinviano in effetti a quel fecondo campo di ricerca giuridica che nel secolo passato ha prestato attenzione al fenomeno degli ordinamenti non circoscrivendolo a quello statale. Il riferimento è agevole, ma Francesco Gambino non esita ad osservare che «minore consapevolezza della complessità della questione è rinvenibile negli studi odierni sul neopluralismo che, avanzando l'idea di dilatare il concetto di diritto, sembrano muovere dalla certezza di un implicito minimum etico comune a tutti i fenomeni di espansione della giuridicità», rimarcando criticamente «il fatto che, in tali orientamenti, non siano nominati gli ordinamenti illegali, illeciti e delittuosi, genera il sospetto che non si voglia neppure affrontare il problema». Omissione che appare all'a. tanto più ingiustificata quando si consideri che nella realtà, e qui la narrazione filmica si identifica con la narrazione storica, il cartello di Medellín usando lo strumento contrattuale della negoziazione con lo Stato colombiano, era riuscito ad attuare le modifiche della Costituzione politica. In tal modo il cerchio si chiude ed il giurista non può non avvertire un esito paradossale nella convinzione sulla efficacia funzionale del diritto condivisa dai rappresentati dello Stato e dell'organizzazione criminale.

Apparentemente più difficile intuire subito il nesso con il film 'Gran Torino', che vede Clint Eastwood come regista e attore. Nello scontro e nel confronto tra il protagonista e la piccola comunità hmong, non si riassume solo un vero e proprio shock culturale, ma si delinea e si ripete l'analisi del raffronto innanzitutto sul piano sociologico tra diversi ordinamenti, quello espresso dal sogno americano tradito dalla dura realtà degli effetti dei mutui subprime e quello del gruppo laotiano trapiantato in America per sottrarsi agli esiti infausti del conflitto vietnamita, ciascuno dei quali «si riserva il potere esclusivo di qualificare la realtà», in misura tale che «sovranità, in questo senso, è fare la qualità delle cose». Ma è forse possibile cogliere un nesso più sottile, cui pure allude la densa pagina normativa del tragico finale. La decisione del protagonista di «ripristinare gli equilibri

delle cose», provocando intenzionalmente la reazione dei criminali che hanno usato violenze alla giovane laotiana per far così scattare le sanzioni, appare esprimere la consapevolezza della efficienza delle regole giuridiche nell'ordinamento di riferimento così da ottenere un risultato di giustizia non trascendente ma fattuale.

A ben vedere, in una prospettiva in qualche modo prossima può essere riguardato un'altra pellicola sulla quale sarebbe interessante conoscere l'opinione di Francesco Gambino. Il film 'L'angelo sterminatore' nel rappresentare la vicenda claustrofobica delle persone che non riescono ad abbandonare l'appartamento nel rispetto di una regola coattiva inespressa, mostra come la poetica narrativa surrealista propria di Luis Buñuel, riesca ad esprimere in termini suggestivi la forza che il diritto esercita sui comportamenti umani.

La intelligente riflessione di Francesco Gambino, imbevuta di quella solida cultura che traspare dai richiami a molteplici contributi giuridici, filosofici e letterari, non si esaurisce nella considerazione dei tre film ora sommariamente ricordati, ma allargandosi al confronto con opere teatrali (Ibsen) e letterarie (Balzac<sup>2</sup> e Sciascia) delinea altri e proficui orizzonti di analisi nei quali si intrecciano i temi della manipolazione informativa e del rapporto debitorio, sino alla «pratica di costruzione di una coscienza critica dei profili giuridici, istituzionali, sociali».

Temi anche sui quali si sarebbe tentati di interloquire, ma che qui possono solo essere accennati per non privare il lettore del piacere della scoperta.

---

<sup>2</sup> Autore al quale Giuseppe Guizzi ha dedicato l'analitico e prezioso volume *Il «caso Balzac»*. *Storie di diritto e letteratura*, Bologna, 2020.

